



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11036 - Data adozione: 27/07/2017

Oggetto: Modifica non sostanziale all'autorizzazione integrata ambientale n. 1442/2010 rilasciata dalla Provincia di Siena, Società Rugi S.r.l., con sede legale e stabilimento ubicati in Località San Marziale 16, Comune di Colle Di Val D'Elsa (SI), in relazione all'installazione IPPC denominata Centro di recupero di rifiuti speciali ed autodemolizione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/07/2017

Numero interno di proposta: 2017AD012834

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva Europea del 15/01/2008 n. 2008/1/CE, versione codificata della Direttiva Europea 96/61/CE, denominata anche “*Direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)*”, che ha introdotto una nuova disciplina di controllo dell’inquinamento, al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente attraverso la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento generato da varie categorie di impianti;

VISTA la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Decisione 2014/955/CE);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 Della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

VISTI gli artt. 216-217 del R.D. n. 1265/1934 ”Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO il D.Lgs n. 209/2003;

VISTO il DM Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 “Decreto Tariffe” (oggi sostituito con DM Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 06/03/2017;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la Circolare Ministero Ambiente 27/10/2014 prot. 22995/Gab “*Primi indirizzi sull’applicazione dell’AIA alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014*”;

VISTO il DM Ambiente n. 272/2014 – Autorizzazione integrata ambientale – modalità per la redazione della relazione di riferimento;

VISTA la Nota Ministero Ambiente 17 giugno 2015, n. 12422 avente ad oggetto “*Ulteriori criteri del Ministero Ambiente sulle modalità applicative della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (cd. Aia) alla luce del D.lgs n. 46/2014 di modifica del D.lgs 152/2006*”;

VISTA la L.R. Toscana n. 25/1998 “*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*” e s.m.i.;

VISTA la L.R. Toscana 31/05/2006, n. 20 “*Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento*” e s.m.i.;

VISTA la L.R. Toscana n. 10/2010 e s.m.i.;

VISTA la L.R. Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 “*Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 e alla L.R. n. 10/2010*”;

VISTA la L.R. n. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014*”;

VISTA la L.R. Toscana n. 20/2016 “*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. n. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014*”;

VISTO il DPGR Toscana 29 marzo 2017, n. 13/R “*Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”)*”;

VISTA la DPGR Toscana 8 settembre 2008, n. 46/R “*Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque*”;

VISTA la Del. G.R. Toscana n. 885/2010 “*Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A. – Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 – Revoca DGR del 15/06/2009 n. 195 e DGR 20/07/2009 n. 631*”;

VISTA la Del . G.R. n. 743/2012 come da ultimo modificata con Del . G.R. Toscana n. 751/2013;

VISTA la Del G.R. Toscana n. 12/2015 “*Prime linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 211 e 213 del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui al titolo III bis della parte II del medesimo decreto a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 “Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 e alla L.R. n. 10/2010*”;

VISTA la L.R. 24 febbraio 2016, n. 15 recante il “*riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015*”;

VISTA la L.R. 25 febbraio 2016, n. 17 recante “*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014*”;

RICHIAMATA l'autorizzazione integrata ambientale n. 1442/2010 rilasciata dalla allora competente Provincia di Siena alla società Rugi srl, avente sede legale in località San Marziale 16, comune di Colle Di Val D'Elsa (SI), per l'esercizio, nell'impianto (ora “installazione”) di recupero e/o smaltimento di rifiuti ivi ubicato, dell'attività IPPC di cui al punto 5.1 (*Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi con capacità produttiva superiore a 10 t/giorno*) dell'allora vigente Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e delle attività connesse;

DATO ATTO che, con nota prot. 8312 del 28/04/2016, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/167367/P.070.040 del 29/04/2016, il competente SUAP del Comune di Colle Val d'Elsa ha provveduto ad inoltrare a questa Amministrazione l'istanza di rinnovo con modifiche non sostanziali dell'autorizzazione integrata ambientale vigente pervenuta dalla società Rugi srl (protocollo in arrivo SUAP n. 7393 del 14/04/2016), comunicando che la stessa, in relazione al progetto di cui alla predetta istanza, aveva già provveduto a presentare al competente Settore VIA, VAS, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale della Regione Toscana apposita istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 L.R. 10/2010 e dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO che, a riscontro della suddetta nota, questa Amministrazione, con nota prot. AOOGR/210870/P.070.040 del 23/05/2016, ha comunicato al SUAP del Comune di Colle Val d'Elsa che, ai fini dell'avvio del relativo procedimento, avrebbe dovuto previamente acquisire gli esiti dell'istruttoria di verifica di assoggettabilità a VIA e che, pertanto, la società proponente avrebbe dovuto presentare formale richiesta di riattivazione del procedimento allegando gli esiti predetti;

TENUTO CONTO che il Settore VIA, VAS, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale della Regione Toscana, con il provvedimento dirigenziale n. 5241 del 05/07/2016, ha decretato di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica presentato, per le motivazioni e le considerazioni riportate nella relativa premessa e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni nello stesso formulate;

DATO ATTO che, conseguentemente, con nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/393758 del 03/10/2016/P.050.040.010, la società proponente ha presentato formale istanza di riattivazione del procedimento di rinnovo AIA allegando il decreto regionale sopra citato;

VISTO che, con nota prot. AOOGR/444024/P.050.040.020 del 03/11/2016, in riferimento alla suddetta istanza di riattivazione del procedimento, questa Amministrazione ha comunicato quanto segue:

- la scadenza dell'AIA, precedentemente fissata al 12/10/2016 doveva ritenersi ex lege prorogata al 12/10/2022 in considerazione dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 46/2014 e tenuto conto della Circolare del Ministeriale prot. 22295 del 27/10/2014, paragrafo 3), lettera d);

- conseguentemente, ha ritenuto di dover stralciare dall'istanza presentata dalla società la domanda di rinnovo e di dover procedere soltanto in relazione alle modifiche non sostanziali progettate;
- ritenute soddisfatte entrambe le condizioni cui era subordinato l'avvio del procedimento (esito positivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e presentazione istanza di riattivazione formale del procedimento), ha comunicato l'avvio del procedimento di modifica non sostanziale AIA, di cui all'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs n. 152/2006, con decorrenza 6/10/2016 ed ha, pertanto, richiesto alle Amministrazioni/Enti coinvolti di esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, i pareri/contributi di rispettiva competenza in ordine all'istanza di riattivazione (e relativi allegati) presentata ;
- con riferimento alla proroga *ex lege* della scadenza dell'AIA in oggetto, ha invitato la società a provvedere ad estendere la garanzia finanziaria già prestata ai sensi e con le modalità di cui alla Delibera GR Toscana n. 743/2012 come da ultimo modificata con Delibera GR Toscana n. 751/2013;

DATO ATTO che, con il contributo istruttorio trasmesso ed acquisito al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/75922 del 14/02/2017/P.050.040.020, ARPAT – Area Vasta Sud – Dipartimento di Siena ha comunicato, nei punti da 1) a 4), la documentazione integrativa che la società avrebbe dovuto presentare al fine di consentire all'Agenzia di completare la propria istruttoria e di emettere il parere di competenza;

DATO ATTO che questa Amministrazione, con nota prot. AOOGR/108136/P.050.040.020 del 01/03/2017, ha provveduto a trasmettere alla società il suddetto contributo di ARPAT, concedendole un termine di 30 giorni dal ricevimento della nota predetta per la presentazione delle integrazioni richieste;

VISTO che, con nota datata 28/03/2017, acquisita al protocollo della Regione Toscana con i protocolli n. AOOGR/182071 del 06/04/2017/P.050.040.020 e n. AOOGR/182199 del 06/04/2017/P.050.040.020, la società Rugi srl:

- ha fornito le integrazioni di cui al contributo istruttorio di ARPAT;
- ha fornito risposta alle prescrizioni di cui al decreto di esclusione dalla assoggettabilità alla VIA n. 5241 del 05/07/2016;
- in aggiunta alle varianti già richieste ed escluse dalle procedure di VIA, ha chiesto l'integrazione dell'elenco CER autorizzati con il CER 110299 ed il CER 120199, informando di aver già provveduto ad inoltrare formale istanza ai sensi dell'art. 58 della LR Toscana n. 10/2010 al competente Settore VIA, VAS, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale della Regione Toscana (istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/153667 del 22/03/2017/P.050.040.020);

DATO ATTO che, in relazione alla sopra richiamata istanza ai sensi dell'art. 58 della LR Toscana n. 10/2010, il Settore VIA, VAS, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale della Regione Toscana, con nota prot. AOOGR/170184/P.140 del 30/03/2017 si è espressa come di seguito riportato:

“si ritiene che, l'introduzione dei CER 110299 “Rifiuti non specificati altrimenti” e 120199 “Rifiuti non specificati altrimenti”, per le argomentazioni sopra riportate non sia sostanziale e suscettibile di provocare effetti negativi significativi sull'ambiente. Pertanto il progetto in esame non rientra tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e quindi

non deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente.

Si ricorda che il proponente è comunque tenuto al rispetto di quanto contenuto, oltre che negli atti autorizzativi vigenti, nel provvedimento di verifica di cui al D.D. 5241/2016”.

DATO ATTO che, con nota prot. AOOGR/303362 del 14/06/2017/P.050, la società Rugi srl ha presentato integrazioni volontarie, a completamento ed integrazione di quanto già trasmesso via PEC in data 28/03/2017;

RILEVATO che:

- le attività IPPC svolte dal gestore nell'ambito della propria installazione e di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006, a seguito delle modifiche intervenute con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 46/2014, risultano essere le seguenti:
5.5 “Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”;
- la società, in occasione della presentazione della originaria istanza di rinnovo con modifiche non sostanziali, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m) del D.Lgs n. 152/2006, che l'attività svolta nell'installazione sulla base della vigente AIA n. 1442/2010 non comporta l'obbligo della predisposizione della Relazione di riferimento, così come definita all'art. 5 comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006;
- la società risulta avere effettuato, a titolo di acconto, un versamento di € 2.000,00 in favore della Regione Toscana, ai sensi del DM “Tariffe” del 24/04/2008, che non necessita di conguaglio - in quanto il procedimento di rinnovo AIA originariamente presentato è stato stralciato ed è stata dichiarata procedibile soltanto la contestuale richiesta di modifiche non sostanziali – e che pertanto copre gli oneri istruttori previsti all'allegato III del citato Decreto Ministeriale;
- la società, in ottemperanza a quanto richiesto da questa Amministrazione con la citata nota prot. AOOGR/444024/P.050.040.020 del 03/11/2016, con nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/196256/P.050.040.020 del 12/04/2017 ha provveduto a trasmettere l'appendice di variazione n. 1 alla polizza fideiussoria n. 1/47396/96/781661449 stipulata con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni spa, con la quale ha provveduto ad estendere la validità della stessa al 12/10/2022 con effetto dal 29/03/2017;

RITENUTO, pertanto, di accogliere le modifiche richieste, qualificandole come non sostanziali e di procedere, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006, all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1442/2010 rilasciata a Rugi srl dalla allora competente Provincia di Siena;

DECRETA

- 1) di accogliere, qualificandole come non sostanziali, le modifiche all'autorizzazione integrata ambientale n. 1442/2010 della Provincia di Siena richieste dalla società Rugi srl, con sede legale e stabilimento ubicati in località San Marziale 16, comune di Colle Di Val D'Elsa (SI), in relazione all'installazione IPPC denominata “Centro di recupero di rifiuti speciali ed autodemolizione” e, conseguentemente, di autorizzarne la realizzazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs n. 152/2006;
- 2) di dare atto che l'effettivo esercizio dell'impianto nell'assetto conseguente alla realizzazione dei

lavori inerenti le modifiche non sostanziali accolte, è subordinata al rilascio, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del DPGR Toscana n. 13/R/2017, di apposito atto di nulla osta da parte di questa Autorità competente, a conclusione del seguente iter:

- comunicazione da parte della società, tramite il competente SUAP, nel rispetto della normativa urbanistico- edilizia di riferimento:
 - della data di inizio lavori ed ultimazione dei lavori;
 - della dichiarazione della direzione lavori attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato (certificato di regolare esecuzione dei lavori), nonché eventuale relazione di collaudo delle opere (certificato di collaudo);
 - verifica, da parte della Regione Toscana – Area Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti, entro 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra:
 - della conformità delle opere realizzate rispetto alle modifiche autorizzate;
- 3) di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale di cui al punto 1) mediante la sostituzione degli allegati “A” e “B” dell'AIA n. 1442/2010 rilasciata dalla Provincia di Siena rispettivamente con i nuovi allegato “A – Allegato Tecnico” ed allegato “B – Piano di Monitoraggio e Controllo”, che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di dare atto che, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche alla Parte Seconda, Titolo III-bis del D.Lgs n. 152/2006, apportate dal D.Lgs n. 46/2014, le attività IPPC svolte dal gestore nell'installazione in oggetto sono le seguenti:
5.5: “Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”;
- 5) di ritenere escluso l'obbligo di presentazione da parte del gestore della Relazione di riferimento, di cui all'art. 5 comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006;
- 6) di dare atto che la scadenza dell'AIA n. 1442/2010 della Provincia di Siena, come aggiornata con il presente provvedimento, è fissata al 12/10/2022, e che comunque questa Amministrazione:
 - disporrà il riesame, con valenza di rinnovo, sull'intera installazione nelle ipotesi previste all'art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006;
 - disporrà il riesame sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;
- 7) di dare atto che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs n. 152/2006, ove lo ritenga necessario e previa applicazione dell'art. l'art. 58 “Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali” della vigente L.R. della Toscana n. 10/2010, può aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale di cui al punto 3) o le relative condizioni in caso di modifiche non sostanziali, comunicate dal Gestore, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l) del D.lgs. n. 152/2006;

- 8) di dare atto che, in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore dovranno comunicare alla Regione Toscana, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs n. 152/2006, l'eventuale variazione;
- 9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006, il gestore:
- prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione;
 - a far data dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, dovrà trasmettere alla Autorità competente ed ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo le modalità e le frequenze ivi stabilite;
 - dovrà provvedere ad informare immediatamente i suddetti Soggetti in caso di violazione delle condizioni della presente autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- 10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di mancata osservanza da parte del Gestore delle prescrizioni autorizzatorie, questa Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattordices, potrà disporre, a seconda della gravità dell'infrazione:
- alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
 - alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;
- 11) di dare atto che questa Amministrazione, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, provvederà a darne comunicazione al Sindaco ai sensi dell'art. 29-decies, comma 10 del D.Lgs n. 152/2006;
- 12) di dare atto che ARPAT dovrà accertare, secondo quanto previsto e programmato nel presente provvedimento e con oneri a carico del gestore :
- il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della

sorveglianza delle emissioni del proprio impianto;

- 13) di dare atto che restano salvi i diritti dei terzi e che il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto e non sostituiti dalla presente autorizzazione, in particolare in materia di competenza dei vigili del fuoco e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Il presente provvedimento è trasmesso al competente SUAP di Colle Val d'Elsa per il rilascio del titolo abilitativo e per la trasmissione a:

Dipartimento ARPAT di Siena

Azienda USL Toscana Sud- Est

Comune di Colle Val d'Elsa

Comando Provinciale VV FF di Siena

Acquedotto del Fiora

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- 01 *Allegato Tecnico*
979dcbc57a6dcae049c7821d71ee8ed8570254c65aa6531fdc79eee9229dacd7
- 02 *Piano di Monitoraggio e controllo*
07cf0ee40341520522173c99f75668ab5ad5fbca03c8362dfdb1b33bc017f3ab

CERTIFICAZIONE